



20268.10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 26002/2006

Cron. 20268

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 08/06/2010
 Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - PU
 Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
 Dott. PAOLO STILE - Rel. Consigliere -
 Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA**27 SET. 2010**

sul ricorso 26002-2006 proposto da:

PAONE ALESSIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio
 dell'avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO, che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIACCI
 BRUNO, giusta mandato a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2010

contro

1693

FALLIMENTO S.R.L. PERSICO & ALBRIZIO S.R.L. 226/95;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 2685/2005 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 19/09/2005 R.G.N. 1602/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 giugno 2000, Alessio Paone esponeva di essere creditore privilegiato della srl "Persico & Albrizio" per l'importo di £ 32.805.247, di cui £ 7.940.000 per t.f.r., £ 1.036.349 per rivalutazione t.f.r., £ 3.392.898 per interessi su t.f.r. e £ 20.436.000, comprensivi di rivalutazione e interessi, per emolumenti dovuti e non corrisposti per il periodo 1992-1994.

Aggiungeva che, con istanza del 14.12.95, aveva chiesto l'ammissione di detto credito al passivo della società fallita.

Soggiungeva che il credito non era stato ammesso, per carenza di prova.

Tanto esposto proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della S.r.l. "Persico & Aibrizio", chiedendo l'ammissione dell'intero credito, dimostrato da prova documentale (libretto di lavoro, buste paga, modelli 01/M, etc) e da prova testimoniale.

Il fallimento rimaneva contumace.

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 792 del 17.4.03, accoglieva parzialmente l'opposizione e, ritenuto provato che il Paone aveva lavorato, con mansioni di operaio specializzato, alle dipendenze della società poi fallita solo nel periodo dall'ottobre 1992 al novembre 1993, ammetteva l'opponente al passivo in via privilegiata, per l'importo di € 813,42 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito a quella di definitività della ammissione e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla liquidazione dell'attivo.

Avverso tale decisione proponeva appello, con atto notificato il 29.3.04, il Paone chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra esso appellante e la S.r.l. Persico & Albrizio nel periodo compreso tra novembre 1989 e settembre 1992 e tra dicembre 1993 e maggio 1994 con mansioni di operaio specializzato, fosse ammesso al passivo del

fallimento in via privilegiata per l'importo di € 3287,25, a titolo di t.f.r. per il periodo lavorativo 1989-1992 e 1993-1994, e per l'importo di € 5751,26 per emolumenti non corrisposti nel periodo compreso tra il 1992 e il 1993, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

L'appellato non si costituiva.

Con sentenza dell'8 luglio-19 settembre 2005, l'adita Corte di Appello di Napoli, rilevato che correttamente il primo Giudice, sulla base del materiale probatorio acquisito, aveva ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro tra il Paone e la società fallita solo per il periodo compreso tra l'ottobre 1992 e l'ottobre 1993, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Alessio Paone con tre motivi.

Il fallimento srl Persico & Albrizio non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il Paone, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 167 e 180 cpc (art. 360 n. 3 c.p.c.), osserva come nella motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di appello, dal principio secondo cui il curatore si pone come terzo nei confronti dei rapporti giuridici estinti anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento e dal rilievo che i documenti prodotti dagli appellanti (statini paga, mod. 01/M, mod. 101) non sono riconducibili alla tipologia degli atti disciplinati dall'art. 2704 cc., abbia tratto la conclusione che i predetti documenti siano privi di qualunque efficacia probatoria. Una corretta interpretazione dell'art. 2704 c.c. avrebbe dovuto, viceversa, condurre a limitare la portata della norma esclusivamente ai fini di stabilire i requisiti necessari per accertare la data di un documento, così come la terzietà del curatore non lo esonerava dal contestare le circostanze desumibili dai predetti documenti, vera e propria eccezione in senso stretto che, come tale, a pena di decadenza andava proposta nella forma e nei tempi previsti dagli artt. 167 e 180

c.p.c., il che palesemente non si era realizzato.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. con connesso vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole che il Giudice di appello non abbia attribuito il giusto valore ai già citati documenti, non considerando che erano, in ogni caso, idonei a configurare l'esistenza di presunzioni, ex art. 2729 cc, in quanto i dati in essi contenuti erano concordanti e coerenti sia sotto il profilo temporale — ossia il periodo nel quale il rapporto di lavoro aveva avuto esecuzione — sia sotto il profilo della retribuzione corrisposta, costituente il dato di partenza per la determinazione dell'imponibile previdenziale e di quello fiscale.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.l. 352/78 (convertito in legge 04/08/1978 n. 467, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 8 dpr 600/73) con collegato difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il Giudice di appello non avrebbe tenuto conto che, alla luce di detta normativa, i modelli 01/M e 101 costituiscono dichiarazioni unilaterali idonee, quanto meno, a costituire elementi presuntivi di valutazione.

Il ricorso, valutato nelle sue diverse articolazioni, è fondato.

Invero — come chiarito da questa Corte — il creditore che chiede il riconoscimento di un suo credito nei riguardi del fallito, allegando una scrittura privata a sostegno della pretesa creditoria formulata verso la massa e contraddetta dal curatore fallimentare, è soggetto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2704 cod. civ., con riferimento alle condizioni richieste ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura riguardo ai terzi, in conseguenza del fatto che gli altri potenziali creditori ed il curatore fallimentare rivestono la qualità di terzi (Cass. n. 1370/2000).

E, più in particolare, rispetto al terzo, quale deve considerarsi il curatore fallimentare nell'esercizio dell'azione revocatoria, la autenticazione delle

sottoscrizioni di una scrittura privata non assurge ad autonomo requisito di opponibilità, non considerando l'art. 2704 cod. civ. l'autenticazione delle sottoscrizioni in funzione di certezza della loro autenticità, ma al solo fine di certezza della data. Ne consegue che, pur non essendo il curatore tenuto, in quanto terzo, a disconoscere formalmente la scrittura a firma del fallito prodotta contro di lui dal convenuto in revocatoria, la mancata autenticazione della sottoscrizione del fallito stesso non ne determina "ipso facto" l'inopponibilità se non vi sia una contestuale contestazione della relativa provenienza dal detto del fallito, ben potendo la certezza della data essere provata "aliunde", in mancanza di autentica della sottoscrizione (Cass. n. 520/2003).

Va soggiunto che – conformemente a quanto sostenuto dal ricorrente- in tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, compete al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e quindi la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - proporre l'eccezione dell'assenza di data certa nella scrittura privata contestata (Cass. 2 settembre 2004 n. 17691). Ed a nulla rileva che, nella specie, il curatore è rimasto contumace, poiché, nella ipotesi di rituale produzione dei documenti, il contumace non ha alcun diritto ad ottenere che essi gli siano comunicati stante la tassatività dell'elencazione di cui all'art. 292 c.p.c., e quindi sopporta le conseguenze della mancata contestazione dei documenti prodotti in virtù della sua scelta di restare contumace (Cass. n. 4822/1997, in motivazione).

Nel caso in esame e con riferimento al periodo in contestazione, la Corte territoriale ha osservato che i documenti prodotti (libretto di lavoro, busta paga, modelli 01/M) erano privi del requisito della certezza della data, e nessuna prova

dell'anteriorità, rispetto al fallimento, della formazione delle scritture offerte a prova dei fatti posti a fondamento della domanda era stata data dal Paone.

Tuttavia, anche in mancanza di data certa nei detti documenti, gli stessi ben potavano essere esaminati sotto il profilo di una loro idoneità a configurare l'esistenza di presunzioni nel senso auspicato dal Paone.

I Modd. 01/M e 101 costituiscono, infatti, dichiarazioni unilaterali idonee nel loro contenuto -riguardo, cioè, all'anzianità assicurativa, contributiva e di retribuzione utile- a far fede nei confronti del dichiarante sino a quando le amministrazioni destinate, all'esito degli eventuali previsti procedimenti amministrativi, non provvedano ad accertare e, conseguentemente, a rettificare il contenuto.

Nella motivazione della sentenza non solo manca ogni elemento che faccia riferimento a contrasti tra i dati presenti nei diversi documenti ma anche ogni riferimento al fatto che quei documenti, avessero almeno astrattamente, la idoneità di costituire presunzioni idonee a provare i fatti posti a base dei diritti azionati.

Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

Ne consegue l'annullamento della impugnata decisione con rinvio, per il riesame, alla Corte di Appello di Salerno, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Salerno.

Roma, 8 giugno 2010.

Il Consigliere est.

Festini

Il Presidente

Guido Vielmi

IL CANCELLIERE

Anna Scorsella
Depositato in Cancelleria



oggi, 27 SET. 2010

IL CANCELLIERE

Anna Scorsella